

Alla cortese attenzione Ministero della Salute

Presidenza FNOMCeO

Presidenza SIMLA

Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale per menomazioni comprese tra il 10 ed il 100% di Invalidità Permanente biologica

Il progetto di riforma della Tabella Unica di Liquidazione del danno non patrimoniale, recentemente illustrato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy demanda **al Ministero della Salute** la formulazione tecnica della Tabella Nazionale delle invalidità permanenti biologiche comprese tra il 10 ed il 100%.

Come emerge dalla relazione illustrativa Ministeriale, al Ministero della Salute sono stati trasferiti i contributi tecnici che già da tempo erano stati trasmessi dallo scrivente (quale Presidente della Società Medico legale del Triveneto) alla Precedente Commissione ministeriale.

Si tratta di rilievi che – a mio parere – hanno anche , e soprattutto, una valenza di carattere “Sanitaria” a fini di tutela del bene “Salute “, in osservanza dei principi dell’art 32 della Costituzione.

Il contributo personalmente fornito era finalizzato a chiarire -con adeguato supporto conoscitivo - alcune sostanziali criticità interpretative dei parametri che verranno elaborati dalla SIMLA allo scopo di fornire agli Operatori indicatori che possano **stabilire** – nel contesto liquidativo del danno non patrimoniale - **quale sia l’effettiva ricaduta negativa di una menomazione accertata dal Medico Legale sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamico relazionali del cittadino danneggiato.**

La parametrizzazione usualmente utilizzata nelle tabelle medico legali , infatti, si basa (come qualsiasi Barème, anche Internazionale) su presupposti convenzionali di disfunzionalità anatomica o psichica, i quali **non hanno alcun rapporto automatico con le conseguenze previste dall’attuale concetto medico legale di “danno biologico”** che si riferisce alla ricaduta negativa della Invalidità permanente sul fare personale e relazionale del danneggiato.

La conseguenza è che, a parità di percentuale di invalidità permanente riconosciuta, secondo barème medico legale, potrebbero sussistere **condizioni di ricaduta negativa “esistenziale“** (ovvero di danno risarcibile), sostanzialmente differenti, col rischio di poter liquidare di più che sta meglio e di meno chi sta peggio.

Nei Contributo trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avevo segnalato che da anni è stato riconosciuto un “principio” tecnico valutativo medico legale, definito come **“sofferenza menomazione correlata“** che consente di **riequilibrare** – pur con un limite di approssimazione, essendo un parametro “qualitativo” – il rapporto **“causa”-“effetto”** tra Invalidità permanente biologica e ricaduta dei postumi sugli atti comuni della vita e sui comuni aspetti dinamico relazionali (rapporto solo genericamente individuato nello stesso concetto di “danno biologico”, **ma di certo non automatico**).

Questo è stato dimostrato nell’allegata Casistica elaborata tra il 2010 ed il 2020 su oltre 2800 Perizie, espletate di corso di Causa Civile, nelle quali è stato applicato un parametro “qualitativo” per ciascuna Invalidità permanente accertate in fase Istruttoria.

I risultati porterebbero a dimostrare la necessità di una “**redistribuzione**” delle poste risarcitorie della componente biologica del danno non patrimoniale, a parità di fasce di IP, **maggiormente equilibrata**, senza che ciò comporti significative modificazioni dei “costi” liquidativi generali e, quindi, nel rispetto dello stesso criterio di sostenibilità del sistema.

Il nuovo termine “**sofferenza menomazione correlata**” -acquisito dal 2023 anche in SIMLA- verrebbe indirettamente richiamato nell’art 3 del Codice Deontologico per il quale ..” il dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza.

Il problema – che ha riflessi liquidativi in ambito di RC auto e di Responsabilità Sanitaria – ha quindi anche risvolti “**sociali**”, in termini di oggettiva perequazione liquidativa della componente biologica del danno non patrimoniale, ove necessariamente inserita in qualsiasi progetto “Tabellare” di liquidazione del danno biologico.

Inoltre, posto che la definizione dei Parametri è stata demandata esclusivamente al Ministero della Salute, si profilano problematiche interpretative ai fini di **tutala collettiva** del “bene salute “ che deve necessariamente tener conto anche delle stesse finalità della Nostra attività professionale di Specialisti “Medico legali” chiamati a definire parametri tecnici che devono rispettare **i diritti fondamentali della salute** (in osservanza all’ articolo 1 e all’ articolo 77 del Codice Deontologico).



Dr Enrico Pedoja

Presidente Società Medico Legale Triveneta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Pedoja", written in a cursive style.